

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di Aprile in Terni

### Art. 1 - Contraenti

- ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE con sede in Terni via Carducci n. 18/b/c in persona del Sig. Carli Federico Codice Fiscale e Partita IVA 01255010553 in seguito denominata impresa subappaltante;
- e
- l'impresa Essepi Costruzioni s.r.l. con sede in Poggio Mirteto (RI)02047 Piazza Martiri della Libertà n. 21 in persona del Sig. Perotti Alessandro Fortunato Codice Fiscale e Partita IVA 01018810570 in seguito denominata impresa subappaltante;
- in seguito denominata impresa subappaltatrice;

si stipula e si conviene quanto appresso;

### Art. 2 - Premessa

Si premette:

che l'impresa ESSETI S.R.L. SISTEMI E TECNOLOGIE ha assunto in appalto per conto di CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Via di Villa Pamphili, 84 00152 Roma i seguenti lavori: MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI - ROMA ED ALTRI - VIABILITA' SUD - ANNO 2015 CIG 6458401919 CUP F86G15003710003

- con contratto n. 11382 di rep. del 17.03.2016
- dell'importo di Euro 126.491,40
- che in sede di presentazione dell'offerta è stata manifestata da parte della sovramenzionata impresa la volontà di affidare in subappalto alcune categorie di lavoro quali:

Opere rientranti nella categoria prevalente OG3 ✓

- che l'impresa subappaltatrice è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Rieti al n. 01018810570 del registro delle ditte,
- che l'impresa subappaltatrice è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:  
INAIL sede di Rieti Codice Ditta n. 002296641/025  
INPS sede di Rieti n. 6900844386  
CASSA EDILE sede di Rieti n. 17756/05
- che l'impresa subappaltatrice risulta essere in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciato dalla SOA QUADRIFOGLIO S.p.A. il 13.02.2015 con il n° 9071AL/45/00 per le seguenti categorie e classifiche:  
Cat. OG3 - classifica IV  
Cat. OG6 - classifica II  
Cat. OG8 - classifica II

ESSEPI COSTRUZIONI SRL  
UN AMMINISTRATORE  
Perotti Alessandro Fortunato

ESSETI S.R.L.  
SISTEMI E TECNOLOGIE

- che l'impresa subappaltatrice dichiara che nei suoi confronti non sussiste alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19.03.1990 n. 55 e a tal proposito si impegna a presentare alla subappaltante la documentazione relativa e ogni altro documento necessario al fine di ottenere, da parte dell'ente appaltante l'autorizzazione a poter subappaltare i lavori ai sensi e per gli effetti della lettera c) dell'art. 1, comma 1 della L. 17.10.1994 n. 47 e dell'art. 3 e seguenti del D.L.vo 08.08.1994 n. 490;
- che non sussistono ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L. 19.03.1990 n. 55 tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Cod. Civ.

### **Art. 3 - Oggetto dell'appalto**

Il presente contratto di subappalto ha per oggetto l'esecuzione, con mezzi e manodopera propri dell'impresa subappaltatrice, dei lavori di:

#### **Opere rientranti nella categoria prevalente OG3**

Il tutto nel pieno rispetto del capitolato generale e speciale d'appalto che anche se non allegati formano parte integrante del presente contratto.

### **Art. 4 - Importo del subappalto**

✓ L'impresa subappaltante comunicherà di volta in volta all'impresa subappaltatrice i lavori ad essa assegnati nell'ambito del progetto generale appaltato, che l'impresa subappaltatrice dichiara di ben conoscere per averne presa diretta visione. L'importo dei lavori da subappaltare non sarà superiore al 20% dell'importo contrattuale e si presume Euro 25.000,00. In detto importo si intendono inclusi gli oneri per la sicurezza che sono quantificati in Euro 250,00.

Ogni eventuale variazione impartita dalla direzione dei lavori dovrà essere accettata senza riserva alcuna dell'impresa subappaltatrice.

### **Art. 5 - Prezzi e pagamento dei subappalti**

I prezzi che l'impresa subappaltante riconoscerà all'impresa subappaltatrice sono di comune accordo stabiliti come appresso descritti:

✓ stessi prezzi di contratto riconosciuti all'impresa ESSETI s.r.l. SISTEMI E TECNOLOGIE con l'applicazione d'un ribasso del 3%.

Il pagamento dell'importo a credito di volta in volta risultante dagli stati di avanzamento, al netto delle ritenute di garanzia e degli acconti versati avverrà entro i 5 (cinque) gg. Successivi da quando l'impresa subappaltante avrà avuto la relativa rimessa da

parte dell'Ente appaltante ed in ogni caso non oltre giorni dalla data della fattura fine lavori.

In occasione di ciascun pagamento di acconto o di saldo, a qualsiasi titolo eseguito, l'impresa subappaltante effettuerà una trattenuta del 5% (cinque per cento) a titolo di garanzia per la buon esecuzione dell'opera e per la corretta osservanza del contratto. Tale importo infruttifero, sarà versato all'impresa subappaltatrice ad accettazione dell'opera, dopo verifica finale.

L'impresa subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia senza aver prima dato prova all'impresa subappaltante dell'integrale osservanza del trattamento economica e normativo stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria in vigore, nonché dell'esatto adempimento degli oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e da quant'altro stabilito nel presente contratto.

La stazione Appaltante CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (RM) provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. ✓

**Art. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' art. 3, legge n. 136/2010**

1) L'impresa Essepi Costruzioni s.r.l., in qualità di subappaltatrice dell'impresa ESSEPI s.r.l SISTEMI E TECNOLOGIE., titolare del contratto di appalto per i lavori di **MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE REGIONALI - ROMA ED ALTRI - VIABILITA' SUD - ANNO 2015 CIG 6458401919 CUP F86G15003710003**, stipulato con Città Metropolitana di Roma Capitale in data 17.03.2016 n. 11382 identificato con CIG 6458401919, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche. In particolare si impegna a:

- a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.
  - b) Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
  - b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati;
  - c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.
- 2) L'impresa subappaltatrice si impegna ad inserire nei

contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla stazione appaltante (Città Metropolitana di Roma Capitale) copia dei contratti stessi.

3) L'impresa ESSETI SISTEMI E TECNOLOGIE s.r.l. si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L'impresa ESSETI SISTEMI E TECNOLOGIE s.r.l. trasmetterà il presente contratto a Città Metropolitana di Roma Capitale.

4) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (Città Metropolitana di Roma Capitale) ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di Rieti dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

#### **Art. 7 - Comunicazione c/c dedicato ad appalti/commesse pubbliche**

L'Impresa Essepi Costruzioni s.r.l. in qualità di subappaltatrice della ESSETI s.r.l. SISTEMI E TECNOLOGIE., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, comunica l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, relativi al presente contratto, come di seguito specificato:

✓ INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI POGGIO MIRTEO 02047 POGGIO MIRTEO (RI) Codice IBAN IT09J0306973730000000101168 Codici di riscontro ABI 03069 - CAB 73730 CIN J Intestatario del conto ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L. Piazza Martiri della Libertà n. 21 02047 Poggio Mirteto (RI) Codice Fiscale e Partita IVA 01018810570 soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- a) Sig. Perotti Alessandro Fortunato nato a Roma il 13.11.1985 residente in Poggio Mirteto (RI) Via G. Mazzini n. 38 Codice Fiscale PRTLSN85S13H501E operante in qualità di Amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) Sig. Perotti Edoardo nato a Rieti il 23.05.1987 residente a Poggio Mirteto (RI) Via G. Mazzini n. 38 Codice Fiscale PRTDRD87E23H282N operante in qualità di Amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Art. 8 - Sorveglianza dei lavori**

L'impresa subappaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori e a quelle organizzative del Coordinatore, che farà capo all'impresa subappaltante.

ESSEPI COSTRUZIONI SRL  
UN AMMINISTRATORE  
Perotti Alessandro Fortunato

Essa riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa subappaltante in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile.

#### **Art. 9 - Tempi di esecuzione**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è quello indicato nel contratto di appalto principale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine come sopra stabilito, ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e semprechè il ritardo sia imputabile all'impresa subappaltatrice verrà applicata nei confronti della ritardataria la penalità di Euro 258,23 al giorno, salva sempre l'eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'impresa subappaltatrice.

L'abbandono del cantiere, per qualunque motivo o causa, comporta la risoluzione del rapporto di subappalto e la subappaltatrice perderà il credito per i lavori eseguiti, anche se fatturati.

#### **Art. 10 - Sospensione dei lavori**

L'impresa subappaltatrice non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori che le venissero ordinate dall'impresa subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo, ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente generale dell'opera, nonché per esigenze di priorità, ovvero coordinamento di lavoro di altre Imprese o Ditte interessate alla complessiva esecuzione delle opere.

#### **Art. 11 - Variazione dei lavori**

L'impresa subappaltatrice si impegna a non apportare alcuna variazione alle modalità convenute dei lavori, salvo autorizzazione scritta dell'impresa subappaltante.

#### **Art. 12 - Oneri a carico dell'impresa subappaltatrice**

L'impresa subappaltatrice dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica e direttiva dei suoi dipendenti ai lavori. Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti. L'impresa subappaltatrice assume, infine, espresso impegno:

a) di applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo;

- b) di corrispondere conseguentemente ai lavori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia di Rieti e dalle altre norme da essi richiamate;
- c) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previsto da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore;
- d) di osservare ed adempiere a tutte le prescrizioni del piano di sicurezza predisposto dall'ente appaltante ai sensi della Legge 494/96 allegato al presente contratto, nonché del piano di sicurezza e coordinamento redatto dall'impresa subappaltante e sottoscritto per adempimento ed osservanza da parte dell'impresa subappaltatrice. Con la firma del presente contratto l'impresa subappaltatrice dichiara di aver ricevuto copia dei piani di cui sopra e pertanto dichiara di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone;
- e) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge ed a provvedere alla stipula di congrua polizza R.C.O. e R.C.T. che dovranno essere di gradimento dell'impresa subappaltante;
- f) di trasmettere all'impresa subappaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'impresa subappaltatrice si obbliga altresì a trasmettere, ove richiesti, all'impresa subappaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- g) a richiesta dell'impresa subappaltante ovvero del committente principale, di consentire ai medesimi, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della loro regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti, di legge e contrattuali;
- h) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di fare acquisire all'impresa subappaltante i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal committente principale.

L'impresa subappaltatrice si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti, agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui alle precedenti lettere del presente articolo.

Tutte le spese derivanti all'impresa subappaltatrice per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, che potessero far capo all'impresa subappaltatrice per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi

necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.

#### **Art. 13 - Risoluzione del contratto**

E' facoltà dell'impresa subappaltante di risolvere il contratto:

- a) quando l'impresa subappaltatrice si rendesse colpevole di frode o negligenza grave;
- b) quando per negligenza dell'impresa subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
- c) quando l'impresa subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) quando l'impresa subappaltatrice non adempia agli obblighi concernenti i versamenti agli Enti previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici, degli importi e dei contributi ad essa spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell'impresa subappaltante, non provveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare l'irregolarità. Nel caso di risoluzione spetterà all'impresa subappaltatrice soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'impresa subappaltante dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'impresa subappaltatrice. All'atto della risoluzione, quest'ultima è obbligatoria, senza indugio, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

#### **Art. 14 - Risoluzione del contratto per volontà dell'impresa subappaltante**

Al di fuori dei casi previsti dall'art. 11 del presente contratto, è in facoltà dell'impresa subappaltante risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti, oltre ad 1/10 dell'importo delle opere non eseguite, in analogia e con i criteri di cui all'art. 345 della legge sulle opere pubbliche e dell'art. 41 del capitolato generale d'appalto del Ministero dei lavori pubblici, escluso ogni altro compenso.

#### **Art. 15 - Obbligo del rilascio del cantiere**

Sia nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell'impresa subappaltante, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, l'impresa subappaltatrice rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria o cautelare o di

ESSEPI COSTRUZIONI SRL  
UN AMMINISTRATORE  
Perotti Alessandro Fortunato

ESSEPI S.p.A.  
SISTEMI E TECNOLOGIE



provvedimenti d'urgenza o di eccezione che possano eventualmente competere per la loro qualità di detentore o codetentore delle aree dove si svolgono le attività inerenti al presente contratto.

#### **Art. 16 - Danni**

L'impresa subappaltatrice si assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo amministrativo e tecnico da parte dell'ente appaltante. Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione, ricadono sulla stessa solo se dipendono da cause ad essa imputabili.

#### **Art. 17 - Divieto di subappalto dei lavori**

E' fatto assoluto divieto all'impresa subappaltatrice di affidare in subappalto, neppure parziale, l'esecuzione dei lavori ad essa assegnati, salvo eventuali ed eccezionali autorizzazioni scritte da parte dell'impresa subappaltante.

#### **Art. 18 - Corresponsabilità dell'impresa subappaltatrice**

L'impresa subappaltante, nei limiti in cui risponde al committente principale dei lavori e ciò per quel che riguarda l'impresa subappaltatrice, ha azione di regresso nei confronti di quest'ultima per fatto ad essa imputabile. Tale azione, a pena di decadenza, deve essere esercitata entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte del committente principale.

#### **Art. 19 - Foro competente**

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, è dalle parti concordato in quello di Terni (art. 28 cpc).

#### **Art. 20 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e seguente del codice civile e le altre norme di legge. Le parti richiamano inoltre, espressamente, i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.

#### **Art. 21 - Validità contrattuale**

La validità del presente contratto è subordinato al rilascio della autorizzazione al subappalto da parte dell'Ente appaltante ed alla sua accettazione del presente contratto. Eventuali variazioni o risoluzioni del presente contratto a causa di imposizioni da parte



dell'Ente appaltante, dovrà essere, senza indugio accettata dall'impresa subappaltatrice la quale nulla potrà chiedere per nessun titolo o causa anche in caso di diniego della suddetta autorizzazione. Su questo ultimo caso il presente contratto si intenderà risolto.

#### **Art. 22 - Allegati**

Fanno parte integrante del presente contratto anche se non allegati:

- a) capitolato speciale di appalto;
- b) elenco descrittivo delle voci e liste delle categorie di lavoro;
- c) particolari tecnico-costruttivi;
- d) contratto d'appalto.

#### **Art. 23 - Capitolato di sicurezza per il sub-appaltatore**

La sottoscrizione del contratto di subappalto del quale il presente capitolato costituisce parte integrante e non enucleabile, impegna l'assuntore al rispetto delle seguenti clausole relative alla sicurezza e alla tutela della salute dei propri dipendenti, nonché alla tutela del suolo e delle acque all'interno dello stabilimento dell'azienda committente Esseti Sistemi e Tecnologie s.r.l.

1. L'assuntore si impegna ad utilizzare per l'esecuzione dei lavori affidatigli, attrezzi, utensili, e macchine rispondenti ai requisiti generali di sicurezza stabiliti nel titolo del D.Lgs 626/94 e alle norme per la prevenzione degli infortuni (D.P.R 547/55) generali e specifiche per i detti attrezzi, utensili, macchine ed apparecchiature in genere.
2. L'assuntore si impegna a realizzare le opere provvisorie eventualmente di sua competenza a regola d'arte, rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (es. ponteggi).
3. I mezzi meccanici semoventi di sua proprietà, o dei quali egli abbia comunque l'uso, dovranno possedere i necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell'impiego cui saranno destinati: si impegna in particolare affinché la gommatura e gli impianti di frenatura siano in buono stato. Gli eventuali accessori montati all'origine (specchietti, segnalatori acustici, luci e luci lampeggianti) dovranno essere in buono stato e funzionanti.
4. L'assuntore si impegna a non costituire depositi di carburanti o di altri infiammabili all'interno dello spazio datogli uso per le necessità dell'appalto; potrà comunque detenere, in contenitori metallici in chiusura ermetica non più di 20 litri di gasolio e 20 litri di benzina
5. L'assuntore si impegna a fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la loro protezione contro i rischi specifici della loro attività lavorativa; si impegna inoltre a dotarli dei seguenti DPI idonei a proteggerli contro i

- rischi specifici dell'ambiente di lavoro nei quali essi saranno chiamati a prestare la loro opera, quali ad esempio:
6. L'assuntore dichiara che i lavoratori di cui al precedente punto 5 sono stati informati sui rischi ambientali e sono stati addestrati e formati all'uso dei DPI di loro interesse.
  7. L'assuntore si impegna a vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario e ad esigerne l'impiego nelle aree ad alto rischio ove il loro uso è tassativo
  8. L'assuntore si impegna a segnalare al SPP del committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
  9. L'assuntore si impegna a comunicare, contestualmente alla firma del contratto o successivamente, ma prima dell'apertura del cantiere, il nominativo del Responsabile operativo, qualora non sia l'assuntore stesso
  10. L'assuntore, preso atto che saranno presenti anche altre imprese appaltatrici, si impegna a partecipare attivamente alle attività di sicurezza di interesse e di competenza comune che il committente potrà promuovere, anche al di là del rispetto delle prescrizioni minime delle norme di legge.
  11. L'assuntore si impegna a non utilizzare reti di servizi di stabilimento se non allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali o dotate di protezione tali, da non perturbare, neppure in caso di loro malfunzionamento, le condizioni di esercizio della rete di stabilimento. Gli impianti elettrici in particolare dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili, con le protezioni coordinate con quelle della nostra rete a monte.
  12. L'assuntore si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti scarti prodotti dalla sua attività, salvo che l'argomento non venga regolato da accordi appositi.
  13. L'assuntore si impegna a non smaltire i propri rifiuti di cui sopra in modo non ammesso dalla normativa vigente; in particolare si impegna tassativamente a non disperdere sul terreno, nel terreno, in corsi d'acqua rifiuti di nessun genere.
  14. L'assuntore dichiara di aver ricevuto copia dei verbali relative alle riunioni in cui il committente è informato sui rischi propri degli ambienti nei quali saranno eseguiti i lavori d'appalti, ed ha illustrato il piano di emergenza nelle parti di interesse dell'impresa appaltatrice.

#### **Art. 24 - Clausola sospensiva**

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza

bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'IMPRESA APPALTANTE

ESSETI s.r.l.  
Sistemi e Tecnologie

ESSETI s.r.l.  
SISTEMI E TECNOLOGIE

IMPRESA SUBAPPALTATRICE

ESSEPI COSTRUZIONI s.r.l.

ESSEPI COSTRUZIONI SRL  
UN AMMINISTRATORE  
Perotti Alessandro Fortunato

